



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI BELLUNO SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 80/2022

UDIENZA DEL

07/03/2023 ore 09:30

N° 9/2023

PRONUNCIATA IL:


07/03/2023

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
23/05/2023

Il Segretario

Roberto Gaspare

Marino



riunita con l'intervento dei Signori:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- ZATTA ROSANNA Presidente
- CIRIOTTO EDOARDO Relatore
- SORRENTINO FRANCESCO Giudice
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 80/2022
depositato il 02/11/2022

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01620229000561839 IRPEF-ALTRO
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
VIA GREZAR 14 00142 ROMA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] BELLUNO BL

difeso da:

MISSINEO PAOLO ANTONIO
VIA GOFFREDO MAMELI 44 15033 CASALE MONFERRATO AL

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 7 ottobre 2022 Di Costa Bruno ha impugnato la intimazione di pagamento n.0162022900561839/00 dell'8.7.2022 notificatagli il 19.7.2022 dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Belluno, portante sette cartelle esattoriali, sul presupposto : 1) che l'intimazione di pagamento de qua risulterebbe notificata a mezzo di una PEC non risultante dagli elenchi ufficiali degli indirizzi PEC delle Pubbliche amministrazioni previsti dalle legge e 2) che per l'avviso di accertamento n. T6Q01AB00659/2012 e le cartelle n. 01620120005396920000 e n.01620130003601389000, contenuti nell'avviso di pagamento de quo, risulterebbe prescritto il diritto a sanzioni e interessi indicati e conteggiati, con conseguenze non debenza del loro pagamento. Conclude chiedendola dichiarazione di nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento e in via gradata la declaratoria di prescrizione delle sanzioni e interessi relativi all'avviso di accertamento e alle cartelle su citate.

Non s'è costituita l'Agenzia delle Entrate di Belluno.

La prima obiezione del ricorrente è infondata. L'indirizzo PEC notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it, da indagine effettuata dalla Corte, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, è presente in IPA (denominazione ente : Agenzia delle Entrate- Riscossione; tipo unità organizzativa ; denominazione Direzione Regionale Veneto; indirizzo via Torino180 -30172 Venezia (VE)) così che non s'è verificata alcuna nullità e/o inesistenza della notifica, che invece è valida ed efficace.

Risulta invece fondata la seconda eccezione giacchè il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi dovuti per il ritardo nella esazione dei tributi erariali sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale (anche quando il contribuente non impugna l'avviso o la cartella), termine che nella specie risulta decorso per l'avviso di accertamento e le cartelle menzionate in parte narrativa notificati rispettivamente il 30.10.2012, il 20.7.2013 e il 4.8.2012 . Né si può tenere conto della sospensione ex lege per fronteggiare l'emergenza epidemiologica , che corre dall'8.3.2020 quando era già intervenuta la prescrizione.

Va dichiarato il difetto di giurisdizione per la cartella n.06201400008197630000 emessa dal Comune di Treviso Polizia urbana perché riservata alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (contravvenzioni al codice della strada).

Ricorrono giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate per il residuo in euro 500 oltre accessori di legge.



P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria, decidendo nella causa di cui sopra, dichiara il difetto di giurisdizione per la cartella n. 06201400008197630000, portata dall'avviso di pagamento, emessa dal Comune di Treviso Polizia urbana;

dichiara prescritto il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi dovuti per il ritardo nella esazione dei tributi erariali quanto all'avviso di accertamento n. T6Q01AB00659/2012 e alle cartelle n. 01620120005396920000 e n. 01620130003601389000, contenuti nell'avviso di pagamento impugnato;

dichiara la compensazione per la metà delle spese di lite e condanna l'Ufficio al pagamento della residua metà che liquida in euro 500 oltre accessori di legge.

Belluno, lì 7 marzo 2023

Il Presidente

Il Giudice est.

Arinato

